



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE SERVIZI DI VIGILANZA
DIVISIONE VI 'SISTEMA CAMERALE'

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PER IL TRAMITE DI UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
gabinetto@pec.mise.gov.it

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO
ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

AI SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON.LE MASSIMO BITONCI
segreteria.bitonci@mise.gov.it

AI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Dipartimento del Tesoro
Direzione V 'Regolamentazione e vigilanza
del sistema finanziario'
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

OGGETTO: Registro dei titolari effettivi. Ordinanze del Consiglio di Stato.

Con nota prot. n. 30547 del 21 ottobre u.s., codesta Unioncamere ha interessato questa Amministrazione, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine alla necessità di «*definire con codesto Ministero le azioni che il sistema camerale deve intraprendere per la gestione del Registro*», alla luce delle ordinanze pubblicate il 15 ottobre u.s. dal Consiglio di Stato che, in sede di giudizio di appello sui contenziosi promossi da talune Società fiduciarie avverso i provvedimenti con cui esse sono state ricomprese alla tipologia degli istituti affini ai trust, nonché volti a contestare la legittimità della disciplina

normativa nazionale e unionale, ha inteso accogliere le istanze di rimessione delle ricorrenti, sottoponendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali ritenute rilevanti e accoglibili.

In particolare, con **ordinanza n. 8245** (ricorso promosso da Across Fiduciaria Spa et al., n. RG 3532/2024), la Sesta sezione del Consiglio di Stato sottopone al vaglio della Corte due distinte questioni, rispettivamente afferenti alla compatibilità delle disposizioni concernenti l'accesso dei terzi ai dati sulla titolarità effettiva in assenza di una puntuale perimetrazione normativa della nozione di «legittimo interesse» abilitante l'accesso medesimo, nonché relativamente all'assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo avverso la divulgazione delle informazioni.

Con **ordinanza n. 8248** (ricorsi riuniti nn. RG 3366, 3367, 3369 e 3546, tutti del 2024), invece, il medesimo Collegio opera il rinvio pregiudiziale con riferimento a sei distinti quesiti: sulla interpretazione della locuzione «istituti giuridici» utilizzata nella versione italiana della direttiva; sulla valenza, normativa o ricognitiva, della notifica operata dal Governo alla Commissione, con la quale sono stati individuati gli istituti affini al trust; sulla legittima inclusione, alla luce della normativa unionale, dell'inclusione del mandato fiduciario tra gli istituti affini al trust; sulla legittimità della medesima inclusione, in rapporto al principio unionale di proporzionalità e alla luce della circostanza per la quale *«l'attività di tali Società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie Autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare»*; sulla validità della direttiva (UE) 2015/849 *«in relazione alle disposizioni del T.F.U.E. indicate e al principio dell'effetto utile del diritto unionale, ritenendo che le regole della Direttiva non sarebbero "chiare, precise, e prevedibili" nei loro effetti e non consentirebbero di raggiungere l'obiettivo di certezza del diritto»*; infine, sulla conformità delle disposizioni nazionali a quelle introdotte dalla direttiva, come modificata, alla luce delle sentenze della CGUE.

Come noto, per entrambi i rinvii il Consiglio di Stato ha formulato espressa istanza di trattazione accelerata della domanda pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in ragione della condizione di "sospensione" della concreta attuazione delle disposizioni della disciplina unionale nell'ordinamento italiano, derivante dalla vicenda contenziosa e dal rinvio pregiudiziale medesimo. Per effetto delle ordinanze di rimessione, inoltre, i rispettivi procedimenti giudiziari sono sospesi nelle more della pronuncia della Corte.

La nota di codesto Ente, richiamata in premessa, nel ripercorrere la vicenda correttamente ricorda che *«in questo contesto l'orientamento assunto dal sistema camerale è stato fin dal principio quello di applicare le disposizioni di TAR e CdS riconducendole a una sospensione vera e propria dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo (pur lasciando libertà ai soggetti tenuti di inviare la comunicazione al Registro), dell'irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e*

soprattutto dell'accesso ai dati a qualsiasi titolo», anche alla luce delle indicazioni al riguardo formulate da questa Amministrazione.

Con la ridetta nota, che qui si riscontra, il Sistema camerale ha sollecitato, in particolare, le Amministrazioni competenti a voler confermare o modificare – alla luce delle recenti ordinanze giudiziali – le indicazioni già fornite in passato, al fine di *«definire (...) le azioni che il sistema camerale deve intraprendere per la gestione del Registro, anche considerando che ad oggi le comunicazioni relative alla titolarità effettiva presentate sono circa 1 milione 340 mila e tale numerosità corrisponde ampiamente alla platea di soggetti interessati, per i quali la norma ha sancito in origine l'obbligo di comunicazione della titolarità effettiva».*

Al riguardo, si ritiene che, aderendo al conforme parere previamente acquisito presso l'Avvocatura generale dello Stato, *«le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l'applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell'ostensione dei dati personali presenti nel registro»*, in ciò, dunque, nulla innovando rispetto alla situazione di diritto ad esse precedente, come determinata dalle pronunce cautelari rese dal TAR Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi.

Con riserva di integrare le presenti indicazioni operative, che si prega di voler diffondere presso gli Enti del Sistema camerale, non appena sarà stato acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla gestione delle problematiche connesse all'adempimento della conferma annuale dei dati, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione istituzionale, si rimane a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento istruttorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Giulio Mario DONATO